

## **CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE SOCIETARIA**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- GIAROLI STAFF SRL STP – con sede a Reggio Emilia in via Brigata Reggio n.32, codice fiscale 01555380359 qui rappresentato dal Dr. Paolo Ferretti (di seguito domiciliante o Studio Giaroli)

e

- 4D S.R.L. S.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via Brigata Reggio,32 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03000790356, rappresentata dal Sig. Dosi Alessandro nato a Montecchio Emilia (RE) il 01 Settembre 1977 e residente a Bibbiano (RE) in Via Monte Santo , CF : DSOLSN77P01F463W, in qualità di amministratore della Società, munito dei necessari poteri, dall'altra parte, di seguito (domiciliataria o 4D srl).

### **Premesso**

- che lo Studio ha la disponibilità, a seguito di specifici contratti di locazione, dei seguenti locali ove esercita l'attività:
  - ufficio in Via Brigata Reggio n° 32 con relativo garage ;
  - magazzino utilizzato quale archivio posto al piano interrato in via Brigata Reggio n° 30;
- che il domiciliante è uno studio professionale che svolge l'attività prevista per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, tra l'altro quella di assistenza alle società di capitali;
- che tale assistenza può anche estendersi alla prestazione di servizi connessi alla mera domiciliazione della sede legale della Vostra società nei locali in via Brigata Reggio n° 32, escludendo, in ogni caso, che in

- detta sede le società possano svolgere qualsiasi attività operativa o possano disporre dei locali e delle attrezzature od impianti;
- che la Società 4D Srl si è dichiarata interessata ai servizi di domiciliazione offerti dallo Studio così come sopra indicato.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituiscono patto espresso.
- 2) Il domiciliante concede alla domiciliataria la facoltà di usare per l'elezione della propria sede legale, i propri locali in via Brigata Reggio n° 32; sono compresi nella presente domiciliazione i mobili necessari ad accogliere i libri sociali e la documentazione contabile/amministrativa della stessa domiciliataria, che ai fini dell'archiviazione degli stessi documenti potrebbero essere conservati anche nel magazzino utilizzato quale archivio, posto al piano interrato in via Brigata Reggio n° 30.
- 3) Tale facoltà è concessa alla domiciliataria al solo fine di poter beneficiare dei seguenti servizi:
  - a) recapito della corrispondenza postale;
  - b) notifica di atti fiscali, giudiziari ed amministrativi;
  - c) custodia dei libri sociali e dei documenti sociali ed eventualmente contabili relativi ai periodi d'imposta successivi al 10/01/2023.

I servizi generali di segreteria ed organizzativi, e quelli connessi con l'uso dei mobili, macchine ed arredi, di proprietà o di godimento esclusivi del domiciliante, saranno resi nei limiti necessari a garantire l'esecuzione dei servizi sopraelencati.

L'attività prestata dallo Studio Giaroli viene espressamente identificata dalle parti in prestazione d'opera diversa dalle prestazioni professionali svolte abitualmente dal domiciliante.

Il presente contratto infatti non contempla assolutamente lo svolgimento dell'attività di tenuta della contabilità e di consulenza civilistico-fiscale, che se presente viene regolata da specifico contratto.

- 4) Sono a carico della domiciliataria la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni di variazione dati ai fini I.V.A. e Camerali, relative all'indicazione dell'indirizzo della sede legale.
- 5) In caso di verifiche da parte della Guardia di Finanza o di nuclei speciali o di funzionari di altri Organi ed uffici fiscali, previdenziali, assicurativi, come pure in caso di eventuali verifiche od indagini da parte della polizia giudiziaria e comunque qualsiasi Organo competente per legge alle verifiche, ai controlli e all'accertamento, il domiciliante è espressamente autorizzato, fin da ora, a mettere a disposizione di tutti i suddetti organi copia del presente contratto al fine, anche, di dimostrare l'inesistenza di ogni attività della domiciliataria nei locali del domiciliante e che il presente contratto esclude infatti qualsiasi tipo di rappresentanza.

Il domiciliante provvederà, altresì, ad avvisare al numero telefonico ed all'indirizzo di cui al successivo art. 10 la domiciliataria, affinché provveda ad inviare un proprio rappresentante per costituirsi nei confronti degli organi verificatori.

Nel caso occorresse agli organi verificatori eseguire una verifica, la stessa potrà aver luogo presso lo studio del domiciliante, che è

autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, ad opporre rifiuto, a suo insindacabile giudizio, in caso di mancanza di personale o spazi, come pure lo stesso è esonerato, con esclusione di ogni responsabilità, dal farsi nominare custode giudiziario dei registri o documenti che gli organi verificatori ritenessero di sigillare.

Sarà a cura della domiciliataria, individuare in tali casi, il luogo della verifica e i soggetti incaricati a svolgere la funzione di custode giudiziario.

Il domiciliante non firmerà comunque alcun verbale diverso dall'eventuale verbale di consegna di copia del presente contratto agli organi verificatori, opponendo rifiuto in tal senso e con il più ampio esonero di ogni responsabilità, salvo che non ritenga di farlo a suo insindacabile giudizio.

In caso di utilizzo di spazi in modo esclusivo nell'ambito della verifica o del controllo verrà riconosciuto al domiciliante un corrispettivo pari ad € 30,00 giornalieri.

Nel corso del controllo sarà in facoltà della domiciliante individuare altro luogo per l'esercizio della verifica o del controllo.

- 6) Nessun obbligo è a carico del domiciliante per la consegna o comunicazione della corrispondenza o delle notifiche ricevute, restando esplicitamente inteso che sarà cura della domiciliataria provvedere periodicamente al ritiro degli atti o plichi pervenuti con esplicito esonero del domiciliante da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito nel caso di eventuale tardivo ritiro dei plichi, atti o corrispondenza che possano comportare per il domiciliante decadenza da termini di qualsiasi genere e/o conseguenti danni

patrimoniali, con riferimento ad esempio (elenco non esaustivo) a definitività degli avvisi di accertamento, citazioni in giudizio, e sentenze civili rese in contumacia, provvedimenti amministrativi per i quali decorrono i termini di impugnazione.

Del pari il domiciliante è espressamente esonerato da ogni responsabilità anche nel caso in cui atti o corrispondenza che risultassero consegnati o notificati al domiciliante stesso od a suoi dipendenti o collaboratori risultassero non pervenuti alla domiciliataria, dichiarando a tal fine espressamente la stessa di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento di documenti o dal loro mancato o tardivo ricevimento, e dichiarando altresì di assumere a proprio carico, ai fini del presente contratto, la responsabilità di tali smarrimenti.

Resta inteso che il domiciliante viene esonerato espressamente da:

- qualsiasi obbligo di verifica della autenticità della firma presente sulla delega al ritiro dei documenti, concessa dal legale rappresentante al soggetto suo incaricato;
- ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente al mancato recapito ovvero all'erronea consegna come, ad esempio, persona che non risulti essere delegata dalla domiciliataria, e derivante da ogni e qualsiasi causa ivi compresa responsabilità del personale dipendente del domiciliante.

Al momento della consegna il domiciliante rilascerà apposito elenco dei documenti consegnati, che una volta firmato dal domiciliatario o da un suo incaricato, costituirà liberatoria per il domiciliante relativamente ai documenti ivi indicati.

La domiciliataria individua in Dosi Alessandro, gli unici incaricati al ritiro che possono operare senza apposita delega firmata.

7) La notifica degli atti e la consegna di qualsivoglia documenti sarà ricevuta esclusivamente durante l'orario di ufficio del domiciliante, stabilito sin d'ora come segue :

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; dalle ore 14,30 alle ore 18,30;
- il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- chiusura il sabato, la domenica e nei giorni previsti per le festività.

Inoltre lo Studio Giaroli non riceverà documenti e non sarà quindi responsabile del mancato ricevimento degli stessi, nei seguenti periodi dell'anno:

- chiusura degli uffici nel periodo feriale estivo, generalmente coincidente con il mese di agosto e comunque nel periodo che viene comunicato normalmente alla clientela;
- ultima settimana del mese di dicembre e prima settimana del mese di gennaio;
- eventuali altre giornate di chiusura dello Studio comunicate con mail dell'amministrazione alla generalità dei clienti e risultante da apposita affissione alla porta d'ingresso.

8) E' fatto esplicito divieto alla domiciliataria di:

- a) esercitare, nei locali ove ai sensi del presente contratto è stabilita la sede sociale, qualsiasi attività propria commerciale e/o di rappresentanza;

- b) detenere nei locali suddetti a qualunque titolo beni di qualsiasi genere, ad eccezione dei libri e documenti di cui al precedente art. 3 punto c);
  - c) tenere nei locali suddetti riunioni, incontri, assemblee anche se connesse con l'attività sociale.
- 9) Il presente contratto è valido fino al 31 dicembre 2023 e si intende automaticamente prorogato per la durata di un anno solare e così di seguito di anno in anno. Ogni anno solare è considerato periodo contrattuale; all'inizio del presente contratto ed alla sua conclusione, il periodo contrattuale è limitato alla frazione di anno solare nella quale il presente contratto è in vigore.
- 10) E' facoltà del domiciliante di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC da inviare alla domiciliataria in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, all'indirizzo qui di seguito indicato:
- al legale rappresentante pro-tempore della società 4D SRL S.r.l. Sig. Dosi Alessandro residente a Bibbiano (RE), Via Monte Santo n. 51/2 indirizzo PEC: 4dsrlpec@legalmail.it.
- Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione della raccomandata il contratto si intenderà risolto per cui, da tale data, il domiciliante non riceverà e quindi potrà anche rifiutare il ricevimento senza obbligo di darne comunicazione al cliente, la corrispondenza commerciale e la notifica di atti di qualsiasi genere e quanto altro dovesse essere recapitato alla domiciliante e non risponderà più della custodia dei libri e dei documenti che resteranno a disposizione della

domiciliataria la quale dovrà provvedere al ritiro degli stessi a propria cura e spese, con facoltà del domiciliante di chiedere al Tribunale la nomina di un custode giudiziario che ne provveda alla custodia ai sensi di legge ed a spese della domiciliataria.

E' a carico della domiciliataria l'onere di comunicare al domiciliante per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale variazione del nominativo del suo legale rappresentante o dell'indirizzo dello stesso.

Pertanto, in tutti i casi in cui la domiciliataria, in seguito alla mancata comunicazione al domiciliante del cambiamento del legale rappresentante o dell'indirizzo dello stesso, non ricevesse la raccomandata di disdetta inviata dal domiciliante, come pure nel caso che non ne curasse il ritiro o, comunque, non ne venisse in possesso, la prova di spedizione della raccomandata ha valore di avvenuta notifica e di costituzione di mora della domiciliataria, senza necessità di ulteriori comunicazioni e decorso 15 (quindici) giorni da tale invio il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.

Le parti convengono espressamente che in tal caso nulla sarà dovuto dal domiciliante alla domiciliataria a qualsiasi titolo, ragione e/o causa.

- 11) La medesima facoltà di recesso di cui al precedente punto 10) compete anche alla domiciliataria la quale dovrà comunicare il recesso al domiciliante mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta o via PEC.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del presente contratto la domiciliataria è tenuta a trasferire a sua cura e spese la sede sociale

in altro luogo, nei tempi strettamente necessari alle formalità tecniche di convocazione e riunione della assemblea dei soci che deliberi il trasferimento e, comunque, entro 30 giorni dalla data da cui ha effetto la cessazione. E' quindi onere della domiciliataria provvedere alla tempestiva formalizzazione presso la Camera di Commercio di riferimento dello spostamento della sede legale.

Tale clausola è per patto espresso essenziale, nell'interesse del domiciliante. Qualora la domiciliataria, nel termine sopra previsto, non provveda al trasferimento, sarà tenuto a corrispondere una penale stabilita di comune accordo tra le parti di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quello entro il quale si è impegnato a trasferire la sede legale previsto nel primo comma del presente articolo. E', comunque, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del domiciliante di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore ed eventuale danno subito.

- 13) La domiciliataria solleva espressamente da ogni qualsivoglia responsabilità il domiciliante per eventuali fatti pregiudizievoli conseguenti al mancato e/o intempestivo trasferimento della sede legale di cui all'art. 12.
- 14) Con riferimento alla gestione della PEC, il domiciliatario nega inderogabilmente l'autorizzazione al domiciliante all'accesso alla casella di posta elettronica certificata; conseguentemente la gestione della PEC (ricevimento, lettura, spedizione, conservazione ed ogni altro qualsivoglia adempimento) rimane di esclusiva competenza del domiciliatario.

15) Il corrispettivo del presente contratto è stabilito in € **1.200,00 (milleduecento/00) annui** oltre IVA e C.P.; per periodo contrattuale inferiore all'anno solare lo stesso sarà calcolato prorata.

Il compenso potrà essere adeguato annualmente in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita pubblicato dall'ISTAT.

Il pagamento dovrà avvenire per il primo periodo contrattuale contestualmente alla firma del presente contratto e nei successivi periodi contrattuali, entro il giorno 30 gennaio di ciascun anno solare.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo il contratto di intenderà automaticamente risolto senza alcuna necessità di disdetta o di comunicazione dichiarando esplicitamente la domiciliataria di esonerare in tal senso il domiciliante.

Il mancato pagamento del corrispettivo comporterà, altresì, l'obbligo per la domiciliataria di provvedere alla tempestiva variazione dell'indirizzo della sede legale ed al ritiro di tutta la documentazione depositata presso il domiciliante, riservandosi, comunque, il domiciliante di esperire ogni azione necessaria al recupero del credito vantato.

Nella previsione dell'interruzione del presente contratto, la domiciliataria indica la residenza del legale rappresentante della stessa, come enunciata nel precedente punto 10) o sue successive modifiche regolarmente comunicate, quale luogo di consegna di tutta la documentazione depositata presso il domiciliante nel caso di mancato ritiro da parte della domiciliataria stessa.

Nel canone sopra indicato sono compresi il consumo della luce, la quota delle spese condominiali e di riscaldamento; sono, invece, esclusi dal canone suddetto l'uso del telefono e di tutte le attrezzature del domiciliante.

- 15) La domiciliataria potrà accedere nel locale per visionare la documentazione a mezzo delle persone indicate nel precedente art. 6. L'accesso potrà aver luogo nelle ore di normale apertura dell'ufficio del domiciliante; in caso di necessità e previo avviso di almeno quattro ore l'accesso potrà aver luogo anche in altri momenti. E' fatto assoluto divieto alla domiciliataria di accedere negli altri locali del domiciliante, salvo il diritto di passo, onde accedere al locale di cui al precedente punto ed ai servizi di uso comune.
- 16) E' fatto l'obbligo alla domiciliataria di indicare ai terzi l'esatto indirizzo seguito dalla dicitura "c/o GIAROLI STAFF SRL STP "; diversamente, il domiciliante non sarà responsabile delle consegne non effettuate.
- 17) Per ogni controversia la competenza esclusiva è del Foro di Reggio Emilia.
- 18) Il presente contratto è soggetto ai fini fiscali dell'IVA. Le parti convengono di sottoporlo volontariamente alla registrazione.
- 19) Le spese tutte relative al presente contratto ed alle sue rinnovazioni e quelle di registrazione sono a totale carico della domiciliataria.
- 20) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge.

*Reggio Emilia, li 10/01/2021*

Il Domiciliante

La Domiciliataria

*4D srl*

Dosi Alessandro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dosi Alessandro', written over the printed name.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 Cod. Civ. la Società 4D srl dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli:

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
-20.